

LEGGE FINANZIARIA 2007 N. 296 DEL 27.12.2006

**COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO**

Il **comma 1180 della legge 296/2006** dice testualmente:

"In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto..... i datori di lavoro privati..... sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.....La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e a ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata."

Vengono quindi individuati 3 tipi di rapporto:

- 1 lavoro subordinato
- 2 lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
- 3 tirocini di formazione

LA CIRCOLARE N. 13 DEL MINISTERO DEL LAVORO

La **circolare n. 13 del 14.2.2007** del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precisa che, trattando del lavoro autonomo, la legge si riferisce solamente a quello reso in forma coordinata e continuativa. Dice inoltre che sono comprese le collaborazioni individuate e disciplinate dall'**art. 90 della legge 289/2002**.

Dette collaborazioni sono individuate al comma 3 e sono *"rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive"*.

Il rapporto - che si istaura fra atleti, allenatori, massaggiatori, accompagnatori e tutti coloro che collaborano alla riuscita delle manifestazioni sportive - non è un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né tantomeno un rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente per questi soggetti non sussiste l'obbligo di comunicazione preventiva.

LEGGE FINANZIARIA 2007 N. 296 DEL 27.12.2006

**COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO**

LA LEGGE 289/2002

A conferma di quanto suesposto la **legge 289/2002 nel suo articolo 90** tratta dei rapporti con il personale dipendente da Enti Pubblici.

Il comma 23 recita testualmente:

"I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

L'ART. 98 DELLA COSTITUZIONE

Considerato che il rapporto di lavoro del dipendente pubblico è caratterizzato dal principio dell'esclusività (**art. 98 della Costituzione**) non è possibile pensare che una prestazione - effettuata nell'esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica - si configuri come un "rapporto di lavoro" da comunicare al Centro per l'Impiego e da iscrivere sul libro matricola dell'associazione. Leggendo attentamente il comma 23 si arriva alla conclusione che le somme pagate ai sensi dell'art. 81 derivano da un rapporto a titolo gratuito e non da un rapporto di lavoro.

LA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

In conclusione la comunicazione al Centro per l'Impiego va fatta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. **Per tutti gli altri rapporti sportivi non deve essere fatta alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego.**

(Ulteriori approfondimenti saranno esplicitati nei prossimi numeri di AICS On Line).